

Comune di Sardara

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per l' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Approvato con Delibera C. C. n. 17 del 27.03.1995.

Adeguato alla nota del Co. Re. Co. con Delibera C. C. n. 40 del 12.06.1995

Adeguato con Delibera C. C. n. 16 del 14.03.2002.

Modificato con Delibera C. C. n. 19 del 02/04/2007

Modificato con Delibera C. C. n. 64 del 16/12/2010

Modificato con Delibera C. C. n. 41 del 15/06/2012

INDICE

Art. 1 Oggetto

TITOLO I° ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione
Art. 3 Presupposto della tassa
Art. 4 Esclusioni
Art. 5 Soggetti passivi
Art. 6 Parti comuni dell'edificio
Art. 7 Locali in multiproprietà
Art. 8 Locali tassabili
Art. 9 Aree tassabili
Art. 10 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

TITOLO II° TARIFFAZIONE

Art. 11 Commisurazione della tassa
Art. 12 Norma transitoria categorie tassabili

Art. 13 Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art. 14 Esenzioni
Art. 15 Riduzioni ed agevolazioni
Art. 16 Unità immobiliari ad uso promiscuo
Art. 17 Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III° DENUNCE - ABBUONI

Art. 18 Denunce
Art. 19 Denuncia di variazione
Art. 20 Riscossione
Art. 21 Accertamenti

TITOLO IV° GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 22 Il Funzionario Responsabile
Art. 23 Sanzioni e interessi

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sardara della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da planimetria allegata al presente regolamento.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507. Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto nel 3 comma del successivo art. 3.

Art. 3 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa ai sensi del precedente art. 2, commi 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Cassato.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art. 13 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 80% della tariffa ordinaria.

Art. 4 Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - i locali e le aree che per natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art.62, comma 5, del decreto 507;
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6
Parti comuni all'edificio

1. Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che occupano o detengono parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62, in via esclusiva.

Art. 7
Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Art. 8
Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di :
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti gli ambienti di sottotetto che abbiano l'accesso attraverso una scala fissa e limitatamente alla parte del locale con altezza superiore o uguale a mt. 1,70;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - g) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici (comprese le aziende sanitarie locali), dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc...;
 - i) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9
Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificate come segue:

Classe	I	Locali delle abitazioni private
Classe	II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie.
Classe	III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari.
Classe	IV	Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.
Classe	V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.
Classe	VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III.
Classe	VII	Locali dei collegi dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura.
Classe	VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
Classe	IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e IV e delle rivendite di giornali.
Classe	X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'Enalotto, dei banchi lotto.
Classe	XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani, esercizi commerciali con ampia sala di esposizione aventi una superficie complessiva superiore a 2000 metri quadrati.
Classe	XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali.

- Classe XIII** Locali dei teatri e dei cinematografi
- Classe XIV** Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza delle caserme, delle stazioni, delle carceri.
- Classe XV** Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
- Classe XVI** Altre aree scoperte ad uso privato.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 11 Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite nonché all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione stabilita dall'art. 10 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
2. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
4. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;
6. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano dal 1° gennaio dell'anno al quale il bilancio stesso si riferisce. (art. 27 comma 8 della Legge 448/2001).

Art. 12 Norma transitoria categorie tassabili

1. La classificazione delle categorie tassabili e i criteri di commisurazione del tributo per la determinazione delle tariffe, di cui agli artt. 10 e 11 del presente regolamento, sono applicabili fino al 31 dicembre 1995. Entro il 31 ottobre 1995 il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare nuovi criteri in conformità dell'art. 65 del decreto 507.

Art. 13 Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo:
 - nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 1, risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
3. Le riduzioni delle superfici e quelle di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 18.

Art. 14 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, per i quali sarà assicurata regolare copertura finanziaria in appositi capitoli di Bilancio, restano escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.

Art. 15 **Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tassa è ridotta, in sede di determinazione delle tariffe, fino ad un massimo di 1/3 della tariffa unitaria per le aree e locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa;
2. La tassa dovuta per occupazioni temporanee, escluse le stagionali, è determinata sulla base annua, ma proporzionalmente ridotta al tempo autorizzato in sede di rilascio della concessione amministrativa;
3. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata da privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi;
4. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
5. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 16 **Unità immobiliari ad uso promiscuo**

1. Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 17 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a

183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso , diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi dell'art, 65 del Decreto 507 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 18, comma 6.

TITOLO III DENUNCE – ABBUONI

Art. 18 Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 17, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 19 Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 18, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 18 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13 e 15.

Art. 20 Riscossione

1. L'ente prevede la riscossione diretta della Tarsu. Non si fa luogo a riscossione per importi complessivi inferiori a € 10,00.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La misura annua degli interessi relativi alle riscossioni ed ai rimborsi è pari a quella del tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
4. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;

Art. 21 Accertamenti

1. Gli enti locali, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo;
7. In considerazione delle attività di istruttoria e di controllo che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione, l'importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo ad accertamento e non si effettuano rimborsi è stabilito in Euro 10,00”;

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 22
Il Funzionario Responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Decreto 507.

Art. 23
Sanzione e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del Decreto 507.
2. Cassato.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Comune di Sardara

Provincia di Cagliari

Tel. n. 070/9345.01

Codice Fiscale 82000170926 - Partita IVA 00570460923

Fax n. 070/9386111



Area Economico-Finanziaria Tributí... servizio Tributí

Regolamento per l' applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Si attesta che il presente regolamento:

1. *E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.03.1995 con atto n. 17;*
2. *E' stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 31.03.1995;*
3. *E' stato esaminato dalla Sezione Speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni CO.RE.CO; nella seduta del 11.05.1995 prot. N. 841/01/95 dal quale è stato annullato parzialmente;*
4. *E' stato adeguato al provvedimento del Co.Re.Co. con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 12.06.1995*
5. *E' stato pubblicato all' albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 26.06.1995 al 11.07.1995;*
6. *E' stato esaminato dalla Sezione Speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni CO.RE.CO; nella seduta del 25.07.1995 prot. N. 1360/01/95 dal quale è stato dichiarato esente da vizi di legittimità;*
7. *E' entrato in vigore il 1 gennaio del 1995;*

8. *E' stato adeguato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 2002 con atto n. 16;*
9. *E' stato pubblicato all'albo pretorio il 22.03.2002 per 15 giorni consecutivi;*
10. *E' entrato in vigore il 1° gennaio 2002.*

Sardara, 08.04 2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marinella MONTIS)
